



SENT. 1445/16
RAGL 1472/13
CRON. 15380/16

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella pubblica udienza del 28.10.2016 la seguente

SENTENZA

ex art. 429 c.p.c nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 261 del R.A.C.L. dell'anno 2013 promossa da:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari presso i cui uffici in Cagliari è elettivamente domiciliato;

Opponente

CONTRO

██████████ elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. Monica Mereu, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti apposta a margine del ricorso per decreto ingiuntivo;

Opposto

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 213/2013 emesso dal Tribunale di Cagliari il 12.2.2013.

Motivi della decisione

Con ricorso depositato il 26 marzo 2013 il Miur ha proposto rituale opposizione avverso il decreto monitorio in oggetto col quale ██████████ gli aveva ingiunto il pagamento di 19.421,18 euro, oltre accessori di legge, quale importo corrispondente al compenso spettantegli per lo svolgimento di funzioni vicarie del dirigente scolastico negli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011.

A sostegno della opposizione l'amministrazione ricorrente ha dedotto che dall'entrata in vigore dell'art. 25 del D.lgs. n. 165/2001 è stata istituita la figura del dirigente scolastico talchè solo quest'ultimo è competente per l'adozione di atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione in confronto di terzi.

X

1

In tal senso, ha proseguito, la sostituzione di un dirigente scolastico in caso di assenza o impedimento del titolare può essere attribuita ad altro dirigente il quale assume la reggenza dell'istituto per il tempo a tal fine necessario.

Ha soggiunto che, al contrario, non è (più) prevista la figura del *docente vicario* ferma la possibilità, nel regime introdotto dal predetto D.lgs. n. 165/2001, che taluni docenti vengano incaricati di specifici compiti di collaborazione siccome delegati dal dirigente scolastico.

Ed è proprio ai compiti di collaborazione anzidetti che fa riferimento l'art. 459 del D.lgs. n. 297/1994 nella sua attuale formulazione, ove prevede l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento per quei docenti incaricati dal dirigente scolastico per compiti di collaborazione (e non, come previsto in passato, per la sostituzione del direttore didattico o del preside in caso di assenza o impedimento).

In definitiva la figura del *docente vicario* non è più rinvenibile nell'attuale disciplina della dirigenza scolastica ed il richiamo contenuto nell'art. 146 del CCNL 2007 agli artt. 69 del CCNL 1995 e 21 del CCNL 1999 riguarda solo la *determinazione dell'importo della indennità di funzioni superiori, dell'indennità di direzione e di reggenza*.

In ogni caso l'eventuale sostituzione affidata ad un docente per periodi limitati deve essere remunerata con il fondo di istituto cosicché difetterebbe in capo al Ministero ingiunto la necessaria legittimazione passiva, spettante alla sola istituzione scolastica stante il *petitum* prospettato in sede monitoria.

Infine ha evidenziato che all'odierno opposto risulta attribuita la sola indennità di direzione posto che i decreti di nomina prodotti in giudizio non menzionano la (rivendicata) indennità di funzioni superiori.

Ha quindi concluso per l'accoglimento della opposizione e la revoca del decreto opposto.

Parte opposta, ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato l'avversa prospettazione difensiva escludendo, altresì, che sussista il dedotto difetto di legittimazione passiva del Ministero opponente.

Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso e la conferma del decreto monitorio opposto.

Debbono in primo luogo dichiararsi non utilizzabili ai fini di causa le note conclusive depositate dalla difesa opposta il 30.9.2016 in quanto non autorizzate (avendo il giudice consentito il solo deposito di precedenti giurisprudenziali resi sulle questioni oggetto del presente giudizio).

Va poi disattesa l'eccezione concernente l'asserito difetto di legittimazione passiva in capo al Ministero opponente posto che *nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del Ministero, mentre difetta la legittimazione passiva del singolo istituto* (cfr. Cass. n. 6372/2011, Cass n. 20521/2008.)

Nel merito costituisce circostanza di fatto debitamente documentata in atti l'attribuzione al [REDACTED] dell'incarico di *primo collaboratore vicario* del dirigente scolastico reggente presso l'Istituto Scolastico [REDACTED] di Cagliari per l'anno scolastico 2009/2010 (cfr. docc. A) e C) produzioni parte opposta) nonchè ivi di *collaboratore vicario* del dirigente scolastico reggente per l'anno scolastico 2010/2011 (cfr. docc. B) e D9 produzioni parte opposta).

Non è nemmeno specificamente oggetto di contestazione l'effettivo svolgimento delle funzioni vicarie oltre che di quelle analiticamente descritte nei decreti anzidetti.

Ciò detto la delega di mansioni ai docenti è consentita dall'art. 25 del D.l.gs. n. 165/2001 che al punto 5 prevede: "*nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ...*".

Occorre a questo punto evidenziare che in relazione a detta disposizione è intervenuta una norma di interpretazione autentica ad opera dell' art. 14, comma 22, D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 (convertito con modificazioni nella *L. n. 135 del 2012*), che dispone "*..Il comma 5 dell' art. 25 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell'esonero o semiesonero ai sensi dell' articolo 459 del D.Lgs. n. 297 del 1994.....il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell'art. 88, comma 2, lettera f), del ccnl relativo al personale scolastico.....*".

La *ratio* della norma sovratrascritta è quella di escludere che l'eventuale incarico affidato ad un docente quale collaboratore per lo svolgimento di funzioni vicarie possa costituire un titolo onde ottenere il riconoscimento di mansioni superiori.

La norma allo stesso tempo fa salvo il diritto del collaboratore vicario alla percezione di una remunerazione accessoria, seppure nei limiti dei fondi all'uopo messi a disposizione presso la specifica istituzione scolastica o educativa sulla base della contrattazione integrativa.

Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa erariale (anche in ordine alla legittimazione passiva del Ministero ingiunto in luogo di quella dell'istituto scolastico)

alla disposizione in commento non può essere tuttavia riconosciuta natura di norma d'interpretazione autentica, in quanto la stessa introduce *ex novo* la disciplina delle modalità di retribuzione dell'esercizio dei poteri delegati, ponendone l'onere a carico del fondo dell'istituto scolastico nei limiti delle risorse a ciò destinate.

La seconda parte dell'art. 14, comma 22, del D.L. n. 95 del 2012 può, pertanto, trovare applicazione solo dal momento dell'entrata in vigore del decreto ministeriale e non è, pertanto, applicabile agli incarichi conferiti fino a tale momento, tra i quali rientrano anche quelli che interessano il prof. [REDACTED]

Il fondamento del credito vantato dall'opposto va rinvenuto nel CCNL Comparto Scuola 29.11.2007, vigente al momento degli incarichi di cui è causa, il quale all'art. 146 prevede che continui a trovare applicazione nel comparto scuola "...*Ai soli fini della determinazione dell'importo dell'indennità di funzioni superiori, dell'indennità di direzione e di reggenza, l'articolo 69 del CCNL 4.08.95...*".

La norma da ultimo richiamata dispone in particolare che:

1. *al personale docente incaricato dell'ufficio di presidenza o di direzione, e al docente vicario, che sostituisce a tutti gli effetti il capo di istituto per un periodo superiore a 15 giorni, nei casi di assenza o di impedimento, è attribuita per l'intera durata dell'incarico o della sostituzione, una indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento.*

2. *Qualora si dia luogo all'affidamento in reggenza degli uffici di cui al comma uno, ai titolari che assumono la reggenza è corrisposta una indennità pari al 50% di quella prevista per gli incarichi o le sostituzioni, così come definita nel comma medesimo. In tal caso, al docente vicario è corrisposta una indennità di pari importo.*

Ebbene nel caso di specie l'opposto ha ricoperto l'incarico di docente vicario del reggente dell'ufficio per due interi anni scolastici, talchè gli è dovuta l'indennità in parola.

E' parimenti dovuta al [REDACTED] la indennità di direzione di cui all'art. 21 del CCNL Comparto Scuola del 26.5.1999.

Reputa il Tribunale, per completezza espositiva, dover esporre le ragioni per le quali non condivide l'interpretazione che della disposizione contrattuale testè richiamata hanno dato le corti territoriali di Cagliari e di Brescia, chiamate a giudicare fattispecie analoghe a quella in disamina.

L'art. 69 in parola infatti regola due fattispecie affatto differenti: nel comma primo viene disciplinata la figura del docente incaricato dell'ufficio di presidenza, al quale spetta, evidentemente, l'indennità di funzioni superiori per tutta la durata dell'incarico.

Al docente vicario, invece, tale indennità spetta non tutte le volte che è chiamato a

N

sostituire il primo ma solo nei casi in cui tale sostituzione è effettiva (“...*sostituisce a tutti gli effetti il capo di istituto...*”) e comunque perdura per un periodo superiore a 15 giorni.

Il comma secondo prevede la figura del reggente ossia del dirigente scolastico ovvero del docente incaricato che oltre alla sede in cui è titolare si veda affidato per un determinato periodo un altro ufficio.

In questo caso la norma prevede in favore del reggente una indennità di funzioni superiori pari alla metà di quella spettante al titolare (cd. Indennità di reggenza) mentre l'altra metà spetta al docente vicario dell'istituto diretto dal reggente.

Si tratta, ad avviso di questo Tribunale, di una disposizione che fissa un compenso forfetario in favore del vicario delle sedi ove è istituita la reggenza ancorato ad una circostanza di esperienza ovvero che colui che è incaricato di più sedi (quella della quale è titolare e quella della quale è reggente) non può svolgere contemporaneamente i due incarichi con la dovuta efficienza ed efficacia, a meno che non raddoppi l'impegno orario nel corso della giornata facendo la spola tra i due istituti a seconda delle esigenze via via emergenti anche nel corso della stessa giornata.

In definitiva il trattamento differenziato riservato al docente vicario di una sede occupata dal titolare (che percepisce l'indennità solo in caso di assenza prolungata del primo) rispetto a quella occupata da un reggente è del tutto ragionevole posto che quest'ultimo è chiamato a sostituire il titolare pressoché quotidianamente nella minuta gestione della struttura scolastica affidatagli.

Né, in contrario, può assumere rilevanza dirimente l'utilizzo nell'art. 69 comma 1 dell'inciso “...*sostituisce a tutti gli effetti il capo di istituto...*” posto che tale espressione si spiega con la necessità che il vicario, onde maturare il diritto alla percezione della indennità nella misura del 100 %, assuma pienamente le funzioni riconnesse alla presidenza dell'istituto.

D'altronde non è casuale che i primi commentatori della norma *de qua* abbiano ritenuto che l'indennità di reggenza spetti in ragione del 50 % al docente vicario di una sede retta da altro dirigente in base ai giorni di servizio effettivamente prestati (e non in relazione alla effettiva sostituzione del titolare) ed in ragione del 100 % in caso di assenza o impedimento del reggente per un periodo superiore a 15 giorni.

Ed invero, a voler seguire il ragionamento contenuto nella sentenza resa dalla Corte di Appello di Brescia del 22.1.2015 (cfr. produzioni parte opponente), non si comprende per quale motivo l'assenza o impedimento per oltre 15 giorni del titolare dell'ufficio attribuisce al docente vicario che lo sostituisce, ex art. 69 comma 1 in parola, il diritto a percepire l'intera indennità di funzioni superiori mentre la assenza o

impedimento del reggente per il medesimo periodo attribuisce al docente vicario che lo sostituisce solo il diritto a percepire l'indennità in questione in misura del 50 %.

Va infine rilevato che gli importi quantificati dal ricorrente in sede monitoria, ferma la successiva contestazione avanzata dal Ministero opponente sull'an debeat, nemmeno risultano oggetto di rilievi in ordine alla correttezza dei criteri di calcolo sicchè ben possono essere posti a fondamento della decisione.

Il ricorso in opposizione appare in conclusione infondato e deve di conseguenza essere rigettato con integrale conferma del decreto monitorio opposto che diviene dunque esecutivo.

Le spese di lite, tenuto conto della esistenza di diversi orientamenti interpretativi, possono essere compensate in ragione di 1/2 e per la restante parte seguono la soccombenza e sono liquidate ex D.M. n. 55/2014 come da dispositivo, con riduzione per la fase istruttoria, nella sostanza non svoltasi stante la trattazione documentale della causa.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa

1. Rigetta l'opposizione proposta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;

2. Compensa le spese di lite in ragione di 1/2 e per la restante parte condanna l'opponente alla rifusione delle stesse in favore dell'opposto, liquidandole in complessivi euro 1.250,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario in ragione del 15 % ed oltre iva e cpa nella misura di legge.

Cagliari, 28 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria
Cagliari, 28 OTT. 2016

IL GIUDICE

Dott. Giorgio Murru

